DECISIONE (UE) 2019/1518 DEL PARLAMENTO EUROPEO

del 26 marzo 2019

sul discarico per l'esecuzione del bilancio dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) per l'esercizio 2017

IL PARLAMENTO EUROPEO,

— visti i conti annuali definitivi di Eurojust relativi all'esercizio 2017,

— vista la relazione della Corte dei conti sui conti annuali dell'Unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione europea (Eurojust) relativi all'esercizio 2017, corredata della risposta di Eurojust ([1]),

— vista la dichiarazione attestante l'affidabilità dei conti nonché la legittimità e la regolarità delle relative operazioni ([2]) presentata dalla Corte dei conti per l'esercizio 2017, a norma dell'articolo 287 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— vista la raccomandazione del Consiglio del 12 febbraio 2019 sullo scarico da dare a Eurojust sull'esecuzione del bilancio per l'esercizio 2017 (05825/2019 – C8-0076/2019),

— visto l'articolo 319 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

— visto il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio ([3]), in particolare l'articolo 208,

— visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 ([4]), in particolare l'articolo 70,

— vista la decisione 2002/187/GAI del Consiglio, del 28 febbraio 2002, che istituisce l'Eurojust per rafforzare la lotta contro le forme gravi di criminalità ([5]), in particolare l'articolo 36,

— visto il regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, relativo all'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust), che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI ([6]) del Consiglio, in particolare l'articolo 63;

— visto il regolamento delegato (UE) n. 1271/2013 della Commissione, del 30 settembre 2013, che stabilisce il regolamento finanziario quadro degli organismi di cui all'articolo 208 del regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ([7]), in particolare l'articolo 108,

— visti l'articolo 94 e l'allegato IV del suo regolamento,

— visti la relazione della commissione per il controllo dei bilanci e il parere della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A8-0155/2019),

1. concede il discarico al direttore amministrativo di Eurojust per l'esecuzione del bilancio di Eurojust per l'esercizio 2017;
2. esprime le sue osservazioni nella risoluzione in appresso;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione e la risoluzione che ne costituisce parte integrante al direttore amministrativo di Eurojust, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e di provvedere alla loro pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* (serie L).

Il Presidente	*Il Segretario generale*
Antonio TAJANI	Klaus WELLE

([1]) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 161.
([2]) GU C 434 del 30.11.2018, pag. 161.
([3]) GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.
([4]) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
([5]) GU L 63 del 6.3.2002, pag. 1.
([6]) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 138.
([7]) GU L 328 del 7.12.2013, pag. 42.